



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



## Verifica delle quantificazioni

A.C. 2981

Ratifica ed esecuzione dei Trattati di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo

N. 328 – 1° marzo 2016



CAMERA DEI DEPUTATI

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2981

Ratifica ed esecuzione dei Trattati di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo

N. 328 – 1° marzo 2016

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

### **SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile**

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

### **SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione**

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

## Informazioni sul provvedimento

<b>A.C.</b>	2981
<b>Titolo:</b>	<b>Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati:</b> <b>a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013;</b> <b>b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013.</b>
<b>Iniziativa:</b>	governativa
<b>Iter al Senato:</b>	No
<b>Relazione tecnica (RT):</b>	presente; riferita al testo presentato alla Camera
<b>Commissione competente:</b>	III
<b>Sede:</b>	referente

Il disegno di legge reca l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione dei Trattati di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo, fatti a Pristina il 19 giugno 2013.

Il testo del provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti degli Accordi e del disegno di legge di ratifica che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

(euro)

ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO	
A decorrere dal 2015	
<b>Art. 3</b> disegno di legge di ratifica	<b>38.428</b>

Si evidenzia che l'articolo 3 del disegno di ratifica riferisce agli esercizi finanziari decorrenti dall'anno 2015 l'onere complessivo derivante dall'attuazione dei due Trattati. Tale onere, come evidenziato anche nella relazione tecnica, viene riferito, per euro 9.234 all'anno, al Trattato di estradizione e, per euro 29.194 all'anno, al Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale.

DISPOSIZIONI DEL TRATTATO DI ESTRADIZIONE CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
<b>Articoli da 1 a 6:</b> prevedono che ciascuna Parte si impegna ad estradare alla Controparte le persone che si trovano nel suo territorio e che sono ricercate dallo Stato richiedente al fine di dar corso ad un procedimento penale o di eseguire una condanna definitiva a pena detentiva o altro provvedimento restrittivo della libertà personale (articolo 1). Vengono definiti i reati che danno luogo ad estradizione (articolo 2) nonché i motivi di	La <b>relazione tecnica</b> afferma che l'onere totale derivante dall'Accordo di estradizione ammonta ad <b>euro 9.234</b> , a decorrere dal 2015 [euro 4.734, (estradizione di detenuti) + euro 4.500, relativi alle spese di traduzione di atti e documenti (articolo 7, par. 3)]. La relazione tecnica precisa che di questi, euro 4.734 hanno natura di "oneri valutati" ed euro 4.500 di "oneri autorizzati". Gli oneri in riferimento

DISPOSIZIONI DEL TRATTATO DI ESTRADIZIONE CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
<p>rifiuto obbligatori e facoltativi (articoli 3 e 4). Ciascuno Stato ha il diritto di rifiutare l'estradizione dei propri cittadini. Nel caso di rifiuto dell'estradizione, a domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto sottopone il caso alle proprie autorità competenti per istaurare un procedimento penale. A tale scopo, lo Stato richiedente fornisce gratuitamente allo Stato richiesto le prove, la documentazione ed ogni altro elemento in suo possesso (articolo 5). Il Ministero della giustizia viene individuato quale Autorità centrale per l'applicazione dell'Accordo (articolo 6).</p>	<p>vengono quantificati nei termini riportati a seguire (Cfr. <i>infra</i>).</p>
<p><b>Articoli 7 e 8:</b> viene previsto che la richiesta di estradizione e tutti i documenti - compresi quelli relativi alle eventuali informazioni supplementari - a sostegno della richiesta presentati dallo Stato richiedente siano accompagnati dalla traduzione nella lingua dello Stato richiesto (albanese o serbo per il Kosovo) (par. 3).</p>	<p>La <b>relazione tecnica</b>, con riguardo alle spese per traduzione di atti e documenti, afferma che le spese annuali possono forfettariamente essere quantificate in <b>euro 4.500</b>.</p>
<p><b>Articolo 19:</b> stabilisce che lo Stato richiesto provvede a tutte le necessità del procedimento derivante dalla richiesta di estradizione - i cui profili applicativi sono disciplinati dall'articolo 14 - e alle relative spese. Sono a carico dello Stato richiesto le spese sostenute nel suo territorio per l'arresto della persona, per il mantenimento in custodia fino alla data di consegna, nonché le spese per il sequestro e la custodia delle cose utilizzate per commettere il reato, di quelle provenienti dal reato e degli strumenti di prova. Sono a carico dello Stato richiedente le spese sostenute per il trasporto della persona estradata e delle cose sequestrate dallo Stato richiesto allo Stato richiedente, nonché le spese per il transito sul territorio dello Stato richiesto di una persona consegnata allo Stato richiedente da uno Stato terzo.</p>	<p>La <b>relazione tecnica</b> evidenzia che attualmente si trovano presso strutture penitenziarie kosovare tre (3) cittadini italiani. Per quanto riguarda i detenuti kosovari presenti negli istituti penitenziari italiani, le statistiche del Ministero della giustizia non consentono una lettura disgiunta dei dati relativi ai cittadini kosovari, che vengono aggregati con altre nazionalità balcaniche. Ciò posto, e a scopo puramente prudenziale, la relazione tecnica ritiene che nel futuro possano trovarsi nelle condizioni previste per ottenere l'estradizione in Italia, in conformità con quanto previsto dagli Accordi internazionali vigenti, almeno altri cinque (5) detenuti cittadini italiani, per un totale di otto (8) detenuti.</p> <p>L'onere annuo per l'estradizione di un numero massimo di otto (8) detenuti, viene quantificato in <b>euro 600</b> [75 euro - passaggio aereo sola andata Pristina – Roma (tariffa Alitalia, classe economica) X 8 estradandi l'anno].</p> <p>A tale importo si deve aggiungere l'onere relativo all'accompagnamento dei detenuti da parte di due unità per estradando (16 accompagnatori totali)<sup>1</sup> che viene complessivamente quantificato in <b>euro 4.134</b> l'anno secondo i parametri riportati a seguire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>spese per viaggio aereo</u>, 2.520 euro [150 euro (1 biglietto aereo Roma – Pristina a/r - tariffa Alitalia, classe economica) + 7,5 euro (maggiorazione 5 %, ex legge n. 836/1973) x 16 accompagnatori (2 per 8 detenuti per un trasferimento l'anno)];</li> <li>• <u>spese di missione</u>, 1.614 euro [100,85 euro (diaria al lordo degli oneri a carico dello Stato) X 16</li> </ul>

<sup>1</sup> Funzionari italiani, si presume, trattandosi di un'estradizione in Italia (per cui i funzionari volano dall'Italia all'Albania con ritorno in Italia).

DISPOSIZIONI DEL TRATTATO DI ESTRADIZIONE CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
	accompagnatori X 1 missione l'anno X 1 gg. missione <sup>2</sup> ). L'onere complessivo relativo alla fattispecie in riferimento viene, pertanto, quantificato in complessivi <b>euro 4.734</b> (4.134+600).

DISPOSIZIONI DEL TRATTATO DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
<p><b>Articolo 1:</b> individua le materie oggetto di assistenza giudiziaria. Tra queste si segnalano: la notifica di atti e di documenti relativi a procedimenti penali (<u>par. 2, lett. b</u>); citazioni di testimoni, parti offese, persone sottoposte a procedimento penale e periti per la comparizione volontaria davanti all'autorità competente dello Stato richiedente (<u>par. 2, lett. c</u>); l'acquisizione e trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova (<u>par. 2, lett. d</u>); il trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza o interrogatorio o per partecipare ad atti processuali (<u>par. 2, lett. h</u>); la confisca dei proventi di reato e delle cose pertinenti al reato (<u>par. 2, lett. k</u>).</p>	<p><u>La relazione tecnica</u>, afferma che l'onere totale derivante dall'Accordo ammonta a <b>euro 29.194</b>, a decorrere dal 2015 [euro 5.334, riferiti all'<u>art. 1, par. 2, lett. h</u>] e all'<u>articolo 14</u> (trasferimento temporaneo di detenuti) + euro 13.000 riferiti all'<u>articolo 13</u> (videoconferenze e interpretariato) + euro 6.360 ed euro 4.500, relativi rispettivamente alla comparizione di testimoni e periti e alle spese di traduzione, di cui all'<u>articolo 25</u>]. La relazione tecnica precisa che di questi, euro 8.094 hanno natura di oneri valutati ed euro 21.000 di oneri autorizzati. Gli oneri in riferimento vengono quantificati nei termini riportati a seguire (Cfr. <i>infra</i>).</p>
<p><b>Articolo 4:</b> individua il Ministero della giustizia quale autorità centrale per l'applicazione dell'Accordo.</p>	<p>La <u>relazione tecnica</u> non considera la disposizione.</p>
<p><b>Articolo 6:</b> in materia di esecuzione della richiesta di assistenza viene, tra l'altro, previsto che lo Stato richiesto può autorizzare le persone specificate nella richiesta di assistenza giudiziaria ad essere presenti all'esecuzione della stessa (<u>par. 3</u>).</p>	<p><i>Cfr. infra</i></p>
<p><b>Articoli 9 e 10:</b> in materia di assunzione probatoria, viene, tra l'altro, previsto che lo Stato richiesto, su domanda della Controparte, possa citare una persona a comparire davanti all'autorità dello Stato richiedente al fine di rendere interrogatorio, testimonianza o altro tipo di dichiarazioni, di essere ascoltata come perito ovvero di compiere altre attività processuali.</p>	<p>La <u>relazione tecnica</u>, con riferimento alle spese per la comparizione di testimoni o periti, quantifica una spesa annua complessiva pari a <b>6.360 euro</b>.            Concorrono alla determinazione di tale onere le seguenti voci di costo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 600 euro, spese di viaggio [150 euro (1 biglietto aereo a/r Roma – Pristina) X 4 casi di comparizione di testimoni o periti];</li> <li>• 1.560 euro, spese di soggiorno (130 euro x 3 giorni X 4 testimoni o periti);</li> <li>• 600 euro, spese di vitto (50 euro X 3 giorni X 4 testimoni o periti);</li> </ul>

2 Con riguardo alle spese di missione per gli accompagnatori, la relazione tecnica ipotizza una diaria di euro 93,07 (qualifica funzionario, Colonna D della Tabella B del DM 13 gennaio 2003, diaria già ridotta del 20 per cento ai sensi della legge n. 248/2006). A tale importo è stata sottratta la quota esente ai fini fiscali per un valore di euro 15,60 [93,07-77,47 (quota esente)]. Su tale valore è stato applicato un coefficiente di lordizzazione di 1,527254 ottenendo l'importo imponibile, pari a euro 23,82 su cui sono stati applicati gli oneri sociali e l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a carico dello Stato, per una percentuale complessiva pari al 32,70 per cento (24,20 per cento oneri sociali + 8,50 per cento IRAP) determinando un importo pari a 7,78 euro. Quest'ultimo valore è stato quindi sommato ad euro 93,07 ottenendo il summenzionato valore di euro 100,85, quale diaria giornaliera, al lordo degli oneri sopra richiamati.

DISPOSIZIONI DEL TRATTATO DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 600 euro, spese per compensi (comprensivi di onorari ed indennità) (100 euro X 2 richieste X 1 esame X 3 giorni);</li> <li>• 3.000 euro, spese per traduzione di atti e documenti.</li> </ul> <p>Con riguardo alle <u>spese per traduzione di atti e documenti</u>, la relazione tecnica afferma che le spese annuali possono forfettariamente essere quantificate in <b>euro 4.500</b>.</p>
<p><b>Articolo 12:</b> viene previsto che entrambi gli Stati adottino le misure previste dal proprio ordinamento per la protezione delle vittime, dei testimoni e di altri partecipanti al procedimento penale con riferimento ai reati e alle attività di assistenza richieste.</p>	<p>La <u>relazione tecnica</u> non considera la disposizione.</p>
<p><b>Articolo 13:</b> disciplina la comparizione mediante videoconferenza di testimoni e periti. La comparizione per videoconferenza può essere, inoltre, richiesta per l'interrogatorio di persona sottoposta ad indagine o a procedimento penale e per la partecipazione di tale persona all'udienza se questa vi acconsente. In tal caso deve essere permesso al difensore della persona che compare di essere presente nel luogo in cui questa si trova nello Stato richiesto ovvero dinanzi all'autorità giudiziaria dello Stato richiedente. La comparizione mediante videoconferenza deve essere sempre effettuata nel caso in cui la persona che deve essere ascoltata o interrogata è detenuta nel territorio dello Stato richiesto. Le autorità competenti di entrambi gli Stati sono presenti durante l'assunzione probatoria, se necessario assistite da un interprete (parr. 1-7) Le spese sostenute dallo Stato richiesto per effettuare la videoconferenza sono rimborsate dallo Stato richiedente, salvo che lo Stato richiesto rinunci in tutto o in parte al rimborso (par. 9)</p>	<p>La <u>relazione tecnica</u>, con riguardo alla comparizione mediante videoconferenza, afferma che si può ragionevolmente ipotizzare un maggior ricorso al predetto strumento in misura del 100 per cento rispetto al numero delle rogatorie attualmente pendenti (10). Per determinare il maggior onere connesso alla applicazione dell'Accordo, è necessario calcolare il costo del collegamento ipotizzato di almeno 20 rogatorie effettuate attraverso videoconferenza. La relazione tecnica riferisce che secondo tariffe Telecom un collegamento audiovisivo con i Paesi balcanici ha un costo medio di 300 euro ogni ora. Ipotizzando un collegamento della durata media di 2 ore giornaliere (per un giorno), si determina un costo per videoconferenza secondo il seguente calcolo: euro 300 x 2 (ore) x 20 rogatorie = <b>euro 12.000</b>.</p> <p>A tale importo occorre poi aggiungere le spese per l'assistenza di un interprete, ove necessario. Ipotizzando un ricorso agli interpreti nel 50 per cento dei casi (numero 10) ed un onorario pari a circa 50 euro per ogni ora di collegamento si determina il seguente onere: euro 50 x 2 (ore) x 1 (giorno) x 10 (casi) = <b>euro 1.000</b>.</p>
<p><b>Articolo 14:</b> prevede che quando non è possibile l'effettuazione di collegamenti in videoconferenza, ai sensi dell'art. 13, lo Stato richiesto, a domanda della Controparte, ha facoltà di trasferire temporaneamente nello Stato richiedente una persona detenuta nel proprio territorio al fine di consentirne la comparizione dinanzi ad un'autorità competente dello stesso affinché renda interrogatorio, testimonianza o altro tipo di dichiarazioni, ovvero partecipi ad atti processuali. Ciò purché la persona interessata vi consenta e sia stato tempestivamente raggiunto un accordo scritto tra gli Stati riguardo al trasferimento e alle sue condizioni.</p>	<p>La <u>relazione tecnica</u>, riguardo all'attribuzione delle <u>spese per il trasferimento temporaneo</u>, sembrerebbe ascrivere all'Italia i costi di viaggio e di accompagnamento per tutte le volte in cui l'Italia rappresenti lo "Stato richiesto". Questo criterio appare coerente con quanto previsto dal successivo articolo 25 (al quale si rinvia). Tale ultima norma, infatti, individua puntualmente un elenco di casi nei quali le spese devono essere poste a carico dello "Stato richiedente" e fra questi casi <u>non</u> rientra l'articolo 14 in esame. Dal che sembra doversi desumere che l'articolo 14 rientra invece nel regime generale previsto dall'articolo 25, in base al quale "lo Stato</p>

DISPOSIZIONI DEL TRATTATO DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
	<p>richiesto sostiene i costi e le spese per l'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria".</p> <p>Nello specifico dell'<u>articolo 1, par. 2, lett. h)</u>, e dell'<u>articolo 14, par. 1</u>, dell'Accordo (trasferimento temporaneo di detenuti), l'onere viene determinato in <b>euro 5.334</b> annui. Ai fini della quantificazione di tale onere la relazione tecnica evidenzia che attualmente si trovano ristretti presso strutture penitenziarie kosovare tre (3) cittadini italiani. Per quanto riguarda i detenuti kosovari presenti negli istituti penitenziari italiani, le statistiche del Ministero della giustizia non consentono una lettura disgiunta dei dati relativi ai cittadini kosovari, che vengono aggregati con altre nazionalità balcaniche. Ciò posto, la relazione tecnica reputa prudentiale ipotizzare che nel futuro possano trovarsi nelle condizioni previste per ottenere il trasferimento in Italia, in conformità con quanto previsto dagli Accordi internazionali vigenti, almeno otto (8) detenuti.</p> <p>L'onere annuo per il <u>trasferimento temporaneo in Italia</u> di un numero massimo di otto (8) detenuti, viene quantificato in <b>euro 1.200</b> [75 euro (passaggio aereo) Roma-Pristina (tariffa Alitalia, classe economica) X 2 (a/r) X 8 detenuti da trasferire l'anno].</p> <p>A tale importo si deve aggiungere l'onere relativo all'<u>accompagnamento in Italia</u> (con ritorno in Albania) <u>dei detenuti</u> da parte di due unità<sup>3</sup> per detenuto (16 accompagnatori totali) che viene complessivamente quantificato in <b>euro 4.134</b> l'anno secondo i parametri riportati a seguire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>spese per viaggio aereo</u>, 2.520 euro [150 euro (1 biglietto aereo Roma – Pristina a/r - tariffa Alitalia, classe economica) + 7,5 euro (maggiorazione 5 %, ex legge n. 836/1973) x 16 accompagnatori (2 per 8 detenuti per un trasferimento l'anno)];</li> <li>• <u>spese di missione</u>, 1.614 euro [100,85 euro (diaria al lordo degli oneri a carico dello Stato) X 16 accompagnatori X 1 missione l'anno X 1 gg. missione<sup>4</sup>).</li> </ul> <p>L'onere complessivo relativo alla fattispecie in riferimento viene, pertanto, quantificato in <b>euro</b></p>

<sup>3</sup> Anche in questo caso si tratta presumibilmente di funzionari italiani che accompagnano in Albania soggetti detenuti in Italia. Questi ultimi vengono poi riaccompagnati in Italia a conclusione delle procedure di collaborazione giudiziaria richieste dalle autorità kosovare.

<sup>4</sup> I parametri di quantificazione relativi alla diaria da riconoscere agli accompagnatori sono identici a quelli riportati dalla relazione tecnica con riferimento al Trattato di estradizione. Sul punto si veda la nota 2.

DISPOSIZIONI DEL TRATTATO DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
	5.334 (4.134+1.200).
<b>Articoli 15 e 16:</b> disciplina i profili relativi alla produzione di documenti ufficiali, di altri documenti, atti e cose.	<i>Cfr. infra</i>
<b>Articolo 17:</b> prevede che una volta rintracciati i proventi di reato o le cose pertinenti al reato, lo Stato richiesto, su domanda dello Stato richiedente, adotta misure finalizzate al congelamento, al sequestro e alla confisca di tali beni (par. 2). Su domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto trasferisce in tutto o in parte i proventi di reato e le cose pertinenti al reato ovvero le somme conseguite mediante la vendita di tali beni, alle condizioni che saranno concordate tra gli Stati stessi (par. 3).	<i>Cfr. infra</i>
<b>Articolo 19:</b> individua altri settori in cui può essere richiesta assistenza giudiziaria. Tra questi si segnala la costituzione di squadre investigative comuni al fine di operare nei territori di ciascuno Stato per agevolare le indagini o i procedimenti penali relativi a reati che coinvolgono entrambi gli Stati (par. 2, lett. a); lo svolgimento di attività sotto copertura da parte di agenti delle forze dell'ordine dello Stato richiedente nel territorio dello Stato richiesto (par. 2, lett. c); l'esecuzione, da parte di agenti delle forze dell'ordine dello Stato richiedente nel territorio dello Stato richiesto, di servizi di osservazione, pedinamento e controllo di sospetti di reato (par. 2, lett. d).	La <b>relazione tecnica</b> non considera la disposizione.
<b>Articolo 25:</b> in materia di spese, viene previsto che lo Stato richiesto sostiene le spese per l'esecuzione delle richieste di assistenza giudiziaria, mentre sono a carico dello Stato richiedente le seguenti spese: <ul style="list-style-type: none"> <li>• spese di viaggio e di soggiorno nello Stato richiesto per le persone di cui si richiede ai sensi dell'art. 6, par. 3, la presenza per effettuare l'assistenza giudiziaria;</li> <li>• le indennità e le spese di viaggio e di soggiorno nello Stato richiedente per le persone chiamate a comparire davanti all'autorità giudiziaria dello Stato richiedente ai sensi dell'art. 10, par. 1;</li> <li>• spese per la protezione delle vittime, dei testimoni e di altri partecipanti al procedimento penale ai sensi dell'art. 12;</li> <li>• spese per attività di videoconferenza di cui all'art. 13;</li> <li>• spese per onorari dei periti;</li> <li>• spese per traduzioni, interpretariato e trascrizione;</li> <li>• spese per custodia e consegna del bene sequestrato.</li> </ul> Con riguardo alle spese di natura straordinaria viene prevista una consultazione tra gli Stati allo scopo di concordare la suddivisione delle spese.	<i>Cfr. sopra (articoli 6, 9, 10, 12, 13, 14)</i>

DISPOSIZIONI DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
<p><b>L'articolo 3, comma 1</b>, pone gli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli artt. 14 e 19 del <u>Trattato di estradizione</u>, valutati complessivamente in <b>euro 4.734</b> annui a decorrere dal 2015, e dalle rimanenti spese di cui agli artt. 7 e 8, del medesimo Trattato, pari ad <b>euro 4.500</b> annui a decorrere dal 2015, nonché gli oneri di missione di cui agli artt. 6, 9, 10 e 14 del <u>Trattato di assistenza giudiziaria</u>, valutati in <b>euro 8.094</b> a decorrere dal 2015 e delle rimanenti spese di cui agli artt. 13, 15 e 16 del medesimo Trattato, pari ad <b>euro 21.100</b> a decorrere dal 2015, a carico dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri relativo al bilancio 2015-2017. Con riguardo agli oneri di natura valutata, i <b>commi 2 e 3</b> prevedono l'attivazione, in caso di necessità, di un'apposita clausola di salvaguardia.</p>	<p>La relazione tecnica, con riguardo ai profili di copertura relativi al <u>Trattato di estradizione</u> afferma che l'onere totale derivante dal Trattato ammonta ad euro <b>9.234 annui a decorrere dal 2015</b>. Di questi, euro <b>4.734</b> hanno natura di <u>oneri valutati</u> ed euro <b>4.500</b> di <u>oneri autorizzati</u>. Per la copertura finanziaria dell'importo si fa ricorso al Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Per quanto concerne gli oneri valutati (euro 4.734), il Ministero della giustizia provvederà al monitoraggio della spesa e le eventuali variazioni verranno effettuate nell'ambito del programma "Giustizia civile e penale" e, comunque, della missione "Giustizia" dello stato di previsione del Ministero della giustizia.</p> <p>La relazione tecnica, con riguardo ai profili di copertura relativi al <u>Trattato di assistenza giudiziaria</u> afferma che l'onere totale derivante dal Trattato ammonta ad <b>euro 29.194</b> annui a decorrere dal <u>2015</u>. Di questi, <b>euro 8.094</b> hanno natura di <u>oneri valutati</u> ed <b>euro 21.100</b> di <u>oneri autorizzati</u>. Per la copertura finanziaria dell'importo si fa ricorso al Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Per quanto concerne gli oneri valutati (euro 8.094), il Ministero della giustizia provvederà al monitoraggio della spesa e le eventuali variazioni verranno effettuate nell'ambito del programma "Giustizia civile e penale" e, comunque, della missione "Giustizia" dello stato di previsione del Ministero della giustizia.</p> <p>La <u>relazione tecnica</u> con riferimento al Trattato di assistenza giudiziaria precisa che hanno natura di <u>oneri valutati</u>, per un totale di <b>euro 8.094</b>, le seguenti spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• euro 1.200, spese di viaggio per il trasferimento di 8 detenuti;</li> <li>• euro 4.134, spese di viaggio per gli accompagnatori;</li> <li>• euro 600, spese di viaggio per la comparizione di periti e testimoni;</li> <li>• euro 1.560, spese di soggiorno testimoni o periti;</li> <li>• euro 600, spese di vitto per testimoni o periti.</li> </ul>

	<p>Hanno, altresì, natura di <u>oneri autorizzati</u>, per un totale di <b>euro 21.100</b>, le seguenti spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• euro 4.500, spese di traduzione di atti e documenti di carattere generale;</li> <li>• euro 3.000, spese di traduzione di atti e documenti relative alla comparizione di testimoni o periti;</li> <li>• euro 12.000, videoconferenza;</li> <li>• euro 1.000, spese per assistenza di un interprete;</li> <li>• euro 600, spese per compensi per testimoni o periti.</li> </ul>
--	---

**In merito ai profili di quantificazione**, per quanto attiene al Trattato di estradizione e alle procedure relative alla c.d. estradizione attiva, si evidenzia che la relazione tecnica non fornisce indicazioni circa le possibili spese per il trasporto delle cose sequestrate dallo Stato richiesto (che, ai sensi dell'art. 19, par. 3, sono a carico dello Stato richiedente) né, per quanto attiene alle attività connesse alla c.d. estradizione passiva (articolo 19, par. 2), circa il sequestro e la custodia dei beni usati dai soggetti di cui si chiede l'extradizione per commettere il reato o che siano il frutto del reato medesimo. In merito al Trattato di assistenza giudiziaria, si evidenzia, altresì, che talune fattispecie, che sembrano potenzialmente onerose, non vengono considerate dalla relazione tecnica; ci si riferisce, in particolare, alle attività di protezione delle vittime, dei testimoni e di altri partecipanti al procedimento penale oggetto di assistenza (articolo 12) e alle attività di cooperazione in materia di polizia [istituzione di squadre comuni di investigazione (articolo 19, par. 2, lett. a) ed attività di indagine svolte anche sotto copertura (articolo 19, par. 2, lett. c) e d)].

Si evidenzia che nel corso dell'esame presso la V Commissione della Camera<sup>5</sup> del DDL di ratifica relativo agli analoghi Trattati di assistenza giudiziaria in materia penale e di estradizione tra il Italia e Panama (AC 3156), in merito a richieste di chiarimenti su fattispecie analoghe a quelle sopra indicate, il Governo ha chiarito che le amministrazioni competenti potranno fare fronte alle eventuali spese derivanti dalle attività di protezione delle vittime, dei testimoni e di altri partecipanti al procedimento penale relativo ai reati e alle attività oggetto di assistenza, in attuazione del Trattato di assistenza giudiziaria, nonché dall'eventuale attivazione di squadre comuni di investigazione, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. È stato inoltre chiarito che le amministrazioni competenti potranno far fronte alle eventuali spese derivanti dall'attuazione delle disposizioni del Trattato di estradizione, connesse al sequestro e alla custodia dei beni e al trasporto delle cose sequestrate, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, pur considerando quanto affermato dal Governo con riferimento a precedenti, analoghi provvedimenti, appare necessario acquisire conferma che le suddette attività possano essere effettuate in condizioni di neutralità finanziaria ovvero nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Sempre riguardo al Trattato di assistenza giudiziaria, si osserva che la RT ipotizza che potrebbero trovarsi nelle condizioni previste per il trasferimento temporaneo in Italia otto detenuti. Poiché questa ipotesi concorre - insieme con altri elementi indicati dalla stessa RT - alla quantificazione dell'onere complessivo per i viaggi (dei detenuti e dei loro accompagnatori), andrebbero precisati i criteri posti alla base di detta stima, al fine di valutarne l'effettiva prudenzialità.

Andrebbe altresì confermato che, per quanto attiene agli oneri di missione ("oneri valutati"), le tariffe di trasporto aereo indicate dalla RT siano ancora attuali tenuto conto dei correnti livelli di tariffazione praticati dagli operatori. Andrebbe inoltre confermata l'effettiva disponibilità di voli A/R nell'arco della medesima giornata, tenuto conto che nella RT non sono computati costi per il pernottamento degli accompagnatori.

Riguardo al profilo temporale degli oneri, si rinvia a quanto di seguito osservato per i profili di copertura finanziaria.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa preliminarmente presente che, essendo il provvedimento in esame incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, resta ferma l'imputazione degli oneri relativi all'anno 2015 al fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione

---

<sup>5</sup> Cfr.: Resoconto V Commissione - seduta n. 589, del 10 febbraio 2016.

internazionale riferito al bilancio triennale 2015-2017, mentre la copertura degli oneri relativi all'anno 2016 e successivi dovrebbe essere imputata a carico del suddetto fondo speciale di parte corrente riferito al bilancio triennale 2016-2018. Rimane ovviamente salva la possibilità, qualora si ritenesse oramai superata la spesa riferita all'annualità 2015, di prevedere la decorrenza degli oneri ascritti al provvedimento dall'anno 2016, con conseguente aggiornamento della norma di copertura finanziaria, che in tale caso dovrà fare riferimento esclusivamente al citato fondo speciale di parte corrente riferito al triennio 2016-2018. Su tale aspetto appare pertanto necessario acquisire l'avviso del Governo.

Ciò premesso, in merito alla norma di copertura finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, si fa comunque presente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri e delle cooperazione internazionale, del quale è previsto l'utilizzo, reca le necessarie disponibilità ed una apposita voce programmatica. Con riferimento al medesimo comma 1, si segnala tuttavia l'opportunità di integrare la formulazione specificando che gli oneri previsti a decorrere dall'anno 2015, tanto quelli "valutati" quanto quelli "autorizzati", siano annuali.

Con riferimento, invece, alla clausola di salvaguardia finanziaria di cui al successivo comma 3, che prevede l'imputazione di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa alle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi natura rimodulabile nell'ambito del programma "Giustizia civile e penale" e, comunque, della missione "Giustizia" dello stato di previsione del Ministero della giustizia, appare opportuno che il Governo chiarisca, anche in considerazione delle numerose disposizioni che hanno previsto riduzioni delle predette dotazioni di bilancio, se l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle citate dotazioni.